

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 25 febbraio 2015

D.g.r. 18 febbraio 2015 - n. X/3147**Variante parziale al piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) del Parco delle Groane per la modifica dell'art. 22 delle NTA, relativa al crossodromo « Il Vallone», in comune di Ceriano Laghetto (MB) ai sensi della l.r. 86/1983, art. 19) - Approvazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3814, concernente «Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane» e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36 del 29 maggio 2013 è stato dato avvio al procedimento per la modifica all'art. 22 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, finalizzata a consentire il prosieguo dell'attività di motocross nell'area «Campo Vallone» in comune di Ceriano Laghetto (MB);
- l'avviso di avvio del suddetto procedimento è stato pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente gestore il 21 giugno 2013 e sul BURL n. 30 - Serie Avvisi e Concorsi del 24 luglio 2013;
- in data 16 settembre 2013 l'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'autorità Procedente, ha emesso il provvedimento di esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);
- con avviso pubblico del 17 settembre 2013, l'Autorità Procedente ha dato informazione circa la decisione di escludere la proposta di variante al PTC dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- con deliberazione n. 20 del 27 settembre 2013 la Comunità del Parco delle Groane ha adottato la variante parziale all'art. 22 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, ed ha provveduto alla sua pubblicazione;
- con deliberazione n. 4 del 13 giugno 2014 la Comunità del Parco ha preso atto dell'assenza di osservazioni alla delibera n. 20/2013 di adozione della variante;
- in data 12 agosto 2014, protocollo n. T1.2014.0037360, è stata trasmessa a Regione Lombardia la proposta di variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco delle Groane, per la modifica dell'art. 22 delle NTA;

Considerato che:

- il circuito di motocross già in essere nella sub-zona Campo Vallone, pur ritenuto incompatibile con il territorio del Parco, riveste tuttavia una valenza storica, in quanto questa attività sportiva viene esercitata nell'area del Vallone, senza interruzioni, fin dal 1982;
- il Consiglio di Gestione del Parco, sentita la Comunità del Parco, auspica il proseguimento nella zona Campo Vallone dell'attività di motocross, che vanta, a livello locale, numerosi appassionati e che si avvale della pista di cui all'oggetto, omologata e tuttora in funzione;
- l'area occupata dall'impianto di motocross è di proprietà del Parco delle Groane, dapprima affittata e successivamente, dal 1982, data in concessione al Moto club di Ceriano Laghetto, a fronte di una convenzione, ora scaduta, che impegnava il concessionario alla sistemazione e manutenzione dell'area, con l'impegno di consentirne l'utilizzo anche a tutti gli altri motoclubi presenti sul territorio, rendendo così possibile la dismissione dei numerosi tracciati abusivi interni al parco;
- la proposta di variante al PTC del Parco delle Groane ha

come fine la possibilità di proseguire l'attività di motocross in essere, purché regolamentata dalla stipula di nuova convenzione che indichi le modalità di esercizio, le necessarie opere di mitigazione e compensazione, nonché il monitoraggio da esercitare;

- la convenzione sarà stipulata con soggetti selezionati in seguito alla predisposizione di apposito bando;
- alla dismissione dell'attività verrà predisposto un progetto esecutivo per la riqualificazione e riconversione dell'area;

Verificato che:

- si tratta di una modesta modifica di carattere normativo, per la quale l'autorità competente ha valutato che non si prevedano impatti significativi sull'ambiente;
- la VAS allegata alla variante 2012 non aveva evidenziato problematiche ostative al prosieguo dell'attività nel crossodromo di Ceriano, essendo stato «imposto il rispetto dei massimali d'emissione sonora», ed avendo verificato che «il falco pecchiaiolo nidifica a poche centinaia di metri e non sembra risentire di alcun disturbo»;
- l'Autorità procedente del Parco, d'intesa con l'Autorità Competente ha emesso, in data 16 settembre 2013, Decreto di esclusione della proposta di modifica dell'art. 22 delle NTA del PTC dalla procedura di VAS, attestando che la proposta di variante non comporta effetti significativi sull'ambiente a condizione che vengano accolti i contributi proposti dall'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano. A tal proposito il Parco evidenzia che la proposta di modifica prevede la stipula di una convenzione che indichi modalità di esercizio nel rispetto dell'ambiente circostante, opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto della attività sull'ambiente, il monitoraggio delle attività svolte e i relativi effetti sull'ambiente. All'interno di questi contenuti dovranno essere esplicitamente valutati gli aspetti legati alla viabilità e al completamento delle piste ciclabili, la programmazione degli eventi in funzione delle esigenze faunistiche, nonché tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare spargimenti di idrocarburi sul suolo; il monitoraggio dovrà altresì verificare l'insorgere di eventuali fenomeni negativi per l'ambiente e contestualmente promuovere adeguate azioni per eliminare i fenomeni negativi;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Parco delle Groane, allegata alla proposta di variante;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art. 22 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, come riportata nell'allegato 1 (*omissis*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che consiste nell'eliminazione, alla lettera c), della dicitura «motocross» e all'introduzione, nella lettera d), dei contenuti relativi alla convenzione da stipulare per il proseguimento dell'attività di motocross;

2. di dare atto dell'esclusione della variante parziale di cui al punto 1. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come riportato nel provvedimento dell'Autorità Competente, d'intesa con l'Autorità Procedente, di cui in premessa;

3. di confermare in ogni altra parte non interessata dal presente provvedimento le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane, approvato dalla d.g.r. IX/ 3814 del 25 luglio 2012;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dell'art. 22, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

Articolo 22 delle NTA del PTC del Parco delle Groane**ART. 22.- ATTIVITA' ED INSEDIAMENTI INCOMPATIBILI**

22.1. - Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili sotto il profilo ambientale ed igienico, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti. Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del parco, l'EG definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui SIC, nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione.

22.2. - Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività:

- a) impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal piano attuativo di settore agricoltura;
- b) impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi.
- c) il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione, le attività di autocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo.
- d) Il motocross, ad eccezione di quello praticato sul circuito esistente nella sub-zona Campo Vallone previa convenzione con l'EG che indichi le modalità di esercizio nel rispetto dell'ambiente circostante, le opere di mitigazione e compensazione, a carico del gestore del circuito, per ridurre l'impatto dell'attività sull'ambiente, il monitoraggio delle attività svolte e i relativi effetti sull'ambiente.
- e) la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata.

Sono ammessi:

- per i suddetti impianti, già esistenti, gli interventi di cui alla lettera a), b) dell'art. 27 della l.r 12/05 nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri;
- i percorsi dedicati alle mountain-bike nelle zone a parco attrezzato e sul sedime della vecchia pista di go-kart di Cogliate, nonché nelle altre zone utilizzando i sentieri esistenti.